

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri dei quali due designati dalla Regione Lombardia, due dalla Regione Emilia-Romagna e uno dal Ministero della Salute.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione provvede, a seguito delle designazioni effettuate, il Presidente della Regione Lombardia, con proprio decreto. Il Presidente della Regione Lombardia provvede altresì alla convocazione della prima riunione del consiglio di amministrazione, nel corso della quale il consiglio stesso elegge il presidente ed il vicepresidente tra i rappresentanti designati dalle due Regioni.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati non più di una volta.

Il Consiglio di Amministrazione svolge compiti di indirizzo in coerenza con gli obiettivi generali, le priorità e gli indirizzi delle programmazioni regionali nonché compiti di coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

In particolare approva:

- a) lo statuto e le relative modifiche;
- b) l'atto di organizzazione aziendale, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale, su proposta del direttore generale;
- c) il piano pluriennale delle attività e degli investimenti predisposto dal direttore generale;
- d) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio predisposti dal direttore generale;
- e) il tariffario delle prestazioni erogate a titolo oneroso,
- f) la relazione programmatica annuale e la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposte dal direttore generale e le trasmette alle Giunte Regionali con eventuali osservazioni;
- g) l'istituzione di una nuova sezione ovvero la soppressione di una già esistente su proposta del direttore generale;
- h) le variazioni del patrimonio immobiliare;
- i) la nomina o la designazione, sentite le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, di rappresentanti dell'Istituto in enti partecipati e/o controllati;
- j) tutti gli atti di competenza dell'organo di indirizzo politico ai sensi della vigente normativa.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige le attività, compresa quella scientifica, ed è responsabile della gestione complessiva dell'Istituto.

Nell'ambito delle proprie competenze, il direttore generale, in particolare:

a) predispone:

1. il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio;
2. l'atto di organizzazione aziendale;
3. la graduazione delle posizioni dirigenziali;
4. l'atto di determinazione del fabbisogno di personale;
5. la relazione programmatica annuale;
6. il piano pluriennale delle attività e degli investimenti, in relazione alla durata del proprio mandato;
7. la relazione gestionale sull'attività svolta dall'Istituto;
8. il tariffario;

b) stipula i contratti e le convenzioni e assume gli impegni di spesa;

c) dà esecuzione agli atti adottati dal consiglio di amministrazione e, laddove previsto, approvati dalle Regioni.

Nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

## **IL DIRETTORE SANITARIO**

Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Direttore Sanitario.

Il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario.

Il Direttore Sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, purché tale esperienza sia maturata nei dieci anni antecedenti all'assunzione dell'incarico e sia caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l'esterno.

Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari.

Risponde al Direttore Generale e concorre, con la formulazione di proposte e pareri obbligatori per i profili tecnici, alla formazione delle decisioni di sua competenza sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento dello stesso.

## **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Direttore Amministrativo.

Il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo.

Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che ricopra una posizione dirigenziale a seguito di incarico formalmente conferito e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, purché tale esperienza sia maturata nei dieci anni antecedenti all'assunzione dell'incarico e sia caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l'esterno.

Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi.

Risponde al Direttore Generale e concorre, con la formulazione di proposte e pareri obbligatori per i profili di legittimità, alla formazione delle decisioni di sua competenza.